

## **REGOLAMENTO**

dell'**Associazione Italiana Giovani Avvocati**

**- Sezione di Roma -**

Già costituita in data 7 giugno 1966 con atto N. 31325. rep. 70165, aderente all'AIJA (*Association Internationale des Jeunes Avocats*), di seguito indicata come:

**AIGA Roma**

**\* \* \* \***

### **Art. 1) Oggetto e scopo**

Ferma restando la piena autonomia sotto il profilo statutario, giuridico, funzionale e patrimoniale di AIGA Roma, il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'attività esterna dell'Associazione nella qualità di Sezione Romana e Sezione Capoluogo della Regione Lazio dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, al fine di garantire un necessario coordinamento, improntato al principio di leale collaborazione, con i relativi organi statutari a livello nazionale e regionale.

### **Art. 2) Partecipazione al Consiglio Direttivo Nazionale** (art. 9 St. Naz.)

L'Associazione è rappresentata nel Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIGA dal proprio Presidente e da un consigliere per ogni 80 (ottanta) iscritti o frazioni superiori a 40 (quaranta) in conformità con lo Statuto.

In caso di impedimento il Presidente può delegare il Vice Presidente, ovvero un componente dell'Ufficio di Presidenza, ovvero del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente e di Consigliere Nazionale - ricoperta non in quanto Presidente di Sezione - non può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo. (art. 17. St. Naz.)

### **Art. 3) Partecipazione al Congresso Nazionale** (art. 8 St. Naz.)

Al Congresso nazionale ordinario partecipano i Delegati dell'Associazione, in misura di un delegato per ogni 10 (dieci) iscritti

o frazione di 10 (dieci) superiore a 5 (cinque), oltre al Presidente, che è delegato di diritto.

Il numero degli iscritti alla base del computo dei delegati corrisponde alla media degli iscritti dichiarati nell'anno del Congresso e in quello precedente.

Ogni delegato, oltre ad esprimere il proprio voto, può rappresentare, a tal fine, altri due delegati dell'Associazione.

Entro il 31 Luglio dell'anno di convocazione del Congresso ordinario o, in ogni caso 20 (venti) giorni prima del voto, il Presidente provvede a comunicare al Segretario Nazionale: (art. 4 St. Naz.)

a) la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente;

b) i nominativi dei delegati al Congresso;

Ai medesimi adempimenti provvede il Presidente entro 5 (cinque) giorni prima dell'inizio del Congresso straordinario per i nominativi dei delegati al Congresso.

In caso di elezione degli organi della Sezione fuori dalla sessione congressuale, il Presidente effettua le conseguenti comunicazioni entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni stesse.

Il mancato adempimento di uno solo degli obblighi previsti a carico del Presidente preclude ai rappresentanti dell'Associazione il diritto di voto nel Congresso Nazionale, ordinario e straordinario e nel Consiglio Direttivo Nazionale.

**Art. 4) Coordinamento Regionale per il Lazio** (art. 14 St. Naz.)

Il Presidente dell'Associazione, n.q. di Presidente della Sezione AIGA capoluogo di Regione, immediatamente dopo l'elezione della Giunta Nazionale, nel corso del medesimo Consiglio Direttivo Nazionale, convoca l'Assemblea regionale per l'elezione del Coordinatore regionale, all'esito della quale è data immediata comunicazione della sua elezione al Segretario Nazionale in carica.

**Art. 5) Svolgimento delle elezioni dell'Assemblea (art. 14 St. Naz.)**

L'Assemblea per l'elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo e degli eventuali Consiglieri Nazionali, deve tenersi, in conformità dello Statuto, entro il 31 Luglio dell'anno di convocazione del Congresso Nazionale Ordinario dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo a prescindere dal termine indicato, ma l'Associazione, n.q. di Sezione, qualora non vi provveda spontaneamente, deve procedere comunque a nuove elezioni entro il 31 Luglio dell'anno del Congresso Ordinario. Nelle more delle elezioni, il Presidente cessato viene sostituito, come facente funzioni, dal Vicepresidente anagraficamente più giovane.

L'Assemblea deve altresì eleggere i Delegati al Congresso Nazionale ed i supplenti in numero pari agli effettivi.

Prima di procedere a ciascuna operazione di voto di competenza dell'Assemblea, il Segretario e il Tesoriere effettuano la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo in conformità con le previsioni statutarie.

Il voto è esercitato, di norma, in modo palese. L'assemblea elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della Sezione, i componenti del Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali Consiglieri Nazionali che abbiano presentato l'apposita candidatura a mezzo email all'indirizzo di posta della sezione.

**Art. 6) Quota di Iscrizione (artt. 4 St. Naz.)**

L'iscrizione all'Associazione comporta il pagamento di una quota, deliberata dal Consiglio Direttivo, pari a Euro 60,00 per gli Avvocati, Euro 40,00 per i Praticanti, Euro 30,00 per gli Associati sostenitori. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono in alcun modo ripetibili.

Entro il 30 giugno di ogni anno, contestualmente alla comunicazione dell'elenco degli iscritti al Segretario Nazionale utilizzando l'apposito modulo informatico a tal fine trasmesso o comunicato dal Segretario Nazionale, il Presidente verserà alla Tesoreria Nazionale anche la quota

annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale per ciascun iscritto di Sezione.

#### **Art. 7) Presentazione delle candidature e convocazione**

Il Presidente e, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vicepresidente più giovane, ove manchino più di 150 (centocinquanta) giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l'Assemblea ordinaria, altrimenti quella straordinaria, per le elezioni in conformità con lo Statuto. Il Presidente provvede allo stesso modo nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Consigliere Nazionale e qualora, in caso di anticipata cessazione del componente del Consiglio Direttivo, il subentro di altri consiglieri in conformità dello Statuto non sia sufficiente ad integrarne completamente il numero legale.

Le candidature sono presentate dagli aventi diritto al Segretario in carica entro il ventesimo giorno antecedente la data di celebrazione dell'Assemblea elettorale e devono essere presentate in una lista, sottoscritta da almeno 10 (dieci) iscritti aventi diritto di voto, comprendente l'indicazione del candidato alla Presidenza, dei nominativi dei candidati al Consiglio Direttivo, nonché dei nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali cui l'Associazione ha diritto n.q. di Sezione Romana dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati.

I candidati possono presentare la propria candidatura solo in una lista; in caso contrario si intende valida la candidatura indicata nella lista presentata per prima. La lista incompleta non viene posta ai voti.

Sono eletti i componenti della lista che riceve il maggior numero di voti validi. In caso di parità si procede al ballottaggio dopo 15 (quindici) giorni.

Il Presidente neo-eletto, convoca il primo Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione. In tale seduta, il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere e uno o più Vicepresidenti.

#### **Art. 8) Organo di Controllo**

Avverso il rigetto della domanda di iscrizione, ovvero avverso il provvedimento di esclusione dell'associato, è ammesso ricorso all'Organo di controllo, in persona del Collegio nazionale di garanzia.

**Art. 7) Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni statutarie, ovvero le norme vigenti.

Il presente regolamento avrà efficacia a decorrere dal rinnovo delle cariche elettive dell'Associazione per loro scadenza naturale ovvero, in caso di scadenza anticipata, a decorrere dalle nuove elezioni immediatamente successive alla sua approvazione.